



COMUNE DI BAGNOLO CREMASCO

PROVINCIA DI CREMONA

Telefono 0373- 237811 - fax 0373 - 237812

REGOLAMENTO

DI

POLIZIA MORTUARIA

APPROVATO CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 11.02.2013

INDICE

TITOLO I

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

Art. 2 - Competenze

Art. 3 - Responsabilità

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

CAPO II - DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

Art. 6 - Depositi di osservazione ed obitori

CAPO III - FERETRI

Art. 7 - Deposizione della salma nel feretro

Art. 8 - Verifica e chiusura feretri

Art. 9 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

Art. 10 - Fornitura gratuita di casse

Art. 11 - Piastrina di riconoscimento

CAPO IV - TRASPORTI FUNEBRI

Art. 12 - Modalità del trasporto e percorso

Art. 13 - Orario dei trasporti

Art. 14 - Riti religiosi o civili

Art. 15 – Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

Art. 16 - Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

TITOLO II

CAPO I - CIMITERI

Art.17 - Cimitero comunale

Art. 18 - Disposizioni generali - Vigilanza

Art. 19 - Ammissione nel cimitero

CAPO II - DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 20 - Disposizioni generali

Art. 21 - Piano Regolatore cimiteriale

CAPO III - INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 22 - Inumazione

Art. 23- Cippo

Art.24- Tumulazione

Art. 25 - Deposito provvisorio

CAPO IV - ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 26 - Esumazioni ordinarie

Art. 27 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

Art. 28 - Esumazione straordinaria

Art. 29- Estumulazioni

Art. 30 - Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

Art. 31- Oggetti da recuperare

Art. 32 - Disponibilità dei materiali

CAPO V - CREMAZIONE

Art. 33 - Crematorio

Art. 34 - Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione

Art. 35 - Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

Art. 36 -Dispersione delle ceneri

CAPO VI - POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 37 - Orario

Art. 38 - Disciplina dell'ingresso

Art. 39 - Divieti e norme speciali

Art. 40 - Riti funebri

CAPO VII -- COSTRUZIONE ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE IN CONCESSIONE

Art. 41 Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe

Art. 42 - Ornamentazioni di loculi ed ossari e nicchie cinerarie

Art. 43 - Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

Art. 44 - Costruzione di cappelle gentilizie

Art. 45 - Obbligo di manutenzione

Art. 46 - Piante ornamentali

Art. 47 - Materiali ornamentali

TITOLO III

CONCESSIONI

CAPO I – TIPOLOGIE, CRITERI DI ASSEGNAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 48 - Sepolture private
- Art. 49 - Durata della concessione
- Art. 50 - Modalità di concessione
- Art. 51 - Uso delle sepolture private
- Art. 52 - Manutenzione
- Art. 53 - Costruzione delle opere - Termini

CAPO II – RINUNCE, REVOCA, ESTINZIONE, DECADENZA, CESSAZIONE

- Art.54 - Causa di cessazione della concessione
- Art. 55 - Rinuncia
- Art. 56 - Revoca
- Art. 57 - Estinzione
- Art. 58 - Decadenza
- Art. 59 - Decadenza per estinzione della famiglia

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I - IMPRESE E LAVORI PRIVATI

- Art. 60 - Imprese esecutrici di lavori nel cimitero
- Art. 61 - Disciplina dei lavori
- Art. 62 - Vigilanza
- Art. 63 - Obblighi e divieti per il personale del Cimitero

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

- Art. 64 - Funzioni – Licenza
- Art. 65 - Divieti

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I - DISPOSIZIONI VARIE

Art. 66 - Mappa o registro

Art. 67 - Annotazione in mappa

Art. 68 - Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

Art. 69 - Scadenziario delle concessioni

CAPO II - NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 70 - Efficacia delle disposizioni del Regolamento

Art. 71 - Cautele

Art. 72 - Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria

Art. 73 - Concessioni pregresse

Art. 74 - Sepolture non risultanti da atto regolare di concessione

Art. 75 - Tariffe

Art. 76 - Sanzioni

Art. 77 - Norma finale e di rinvio

PARTE PRIMA

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1.- Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo Unico delle Leggi Sanitarie 27 luglio 1934, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, del Regolamento Regionale Lombardia, n. 6 del 09 novembre 2004, nonché la Legge Regionale n. 33/2009 del 30 dicembre 2009, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei Cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia del cimitero e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, dispersione e affidamento delle ceneri e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme e dei cadaveri.

2. Ai fini del presente Regolamento valgono le definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento Regionale Lombardia, n. 06/2004 e s.m.i. (1)

(1) Regolamento Regionale 09 novembre 2004, n. 6 - Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

- *addetto al trasporto funebre*: persona fisica titolare o dipendente, incaricata di pubblico servizio, appartenente ad impresa funebre preventivamente autorizzata ad eseguire il trasporto di feretri;
- *animali di affezione*: animali appartenenti alle specie zoofile domestiche, ovvero cani, gatti, criceti, uccelli da gabbia, cavalli sportivi e altri animali domestici di piccole o medie dimensioni, nonché altri animali che stabilmente o occasionalmente convivono con l'uomo;
- *attività funebre*: servizio che comprende ed assicura in forma congiunta le seguenti prestazioni: a) disbrigo delle pratiche amministrative inerenti il decesso, su mandato dei familiari; b) vendita di casse ed altri articoli funebri, in occasione del funerale; c) trasporto di cadavere, inteso come trasferimento della salma dal luogo del decesso al luogo di osservazione, al luogo di onoranze, al cimitero o crematorio;
- *autofunebre*: mezzo mobile autorizzato al trasporto di salme o cadaveri;
- *avente diritto alla concessione*: persona fisica che per successione legittima o testamentaria è titolare della concessione di sepoltura cimiteriale o di una sua quota;
- *autopsia*: accertamento delle cause di morte o di altri fatti riguardanti il cadavere, disposto dall'autorità giudiziaria;
- *bara o cassa*: cofano destinato a contenere un cadavere;
- *cadavere*: corpo umano privo delle funzioni vitali, di cui sia stata accertata la morte;
- *cassetta resti ossei*: contenitore di ossa o resti mortali assimilabili;
- *cassone di avvolgimento in zinco*: rivestimento esterno al feretro utilizzato per il ripristino delle condizioni di impermeabilità in caso di tumulazione in loculo stagno;
- *ceneri*: prodotto della cremazione di un cadavere, di ossa o di resti mortali assimilabili o di sito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cinerario*: luogo destinato alla conservazione di ceneri;
- *cimitero*: luogo di conservazione permanente di spoglie umane e di memoria storica per la collettività;
- *cofano per trasporto salma*: contenitore dotato di adeguata resistenza meccanica per il trasporto di una salma, atto ad impedire la vista esterna e dotato di sistemi di garanzia contro la percolazione dei liquidi cadaverici;
- *cofano di zinco*: rivestimento, di norma interno alla bara, da utilizzare nella tumulazione in loculo stagno;
- *colombario o loculo o tumulo o forno*: vano di adeguate dimensioni per la collocazione di un feretro, una o più urne cinerarie, una o più cassette di resti ossei, un contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *concessione di sepoltura cimiteriale*: atto con il quale un soggetto avente titolo costituisce a favore di un terzo il diritto di uso di una porzione di suolo o manufatto cimiteriale. Si configura in una concessione amministrativa se rilasciata dal comune e in una cessione di un diritto reale d'uso, se disposta da un soggetto di diritto privato;
- *contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi*: contenitore biodegradabile e combustibile, in genere di legno, cartone o altro materiale consentito, atto a nascondere il contenuto alla vista esterna e di sopportarne il peso ai fini del trasporto, in cui racchiudere l'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- *cremazione*: riduzione in ceneri del feretro o del contenitore di parti anatomiche riconoscibili o dell'esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi o di ossa;
- *crematorio*: struttura di servizio al cimitero destinata, a richiesta, alla cremazione di cadaveri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, parti anatomiche riconoscibili, ossa;
- *decadenza di concessione cimiteriale*: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per inadempimento del concessionario;

- deposito mortuario: luogo all'interno di un cimitero destinato alla sosta temporanea di feretri, urne cinerarie, cassette di resti ossei, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, in attesa di sepoltura o cremazione;
- deposito di osservazione: luogo nel quale mantenere in osservazione una salma per evidenziarne eventuali segni di vita, prima dell'accertamento di morte;
- deposito temporaneo: sepoltura o luogo all'interno di un cimitero destinati alla collocazione temporanea di feretri, cassette di resti ossei, urne cinerarie, in attesa della tumulazione definitiva;
- dispersione: versamento del contenuto di un'urna cineraria in un luogo all'interno del cimitero, sia all'aperto che al chiuso, o all'esterno del cimitero, in natura;
- esiti di fenomeni cadaverici trasformativi: trasformazione di cadavere o parte di esso in adipocera, mummificazione, codificazione;
- estinzione di concessione cimiteriale: cessazione della concessione alla naturale scadenza;
- estumulazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente tumulato;
- estumulazione ordinaria: estumulazione eseguita scaduta la concessione, ovvero, prima di tale data, qualora si deve procedere in loco ad altra tumulazione, dopo un periodo di tempo pari ad almeno venti anni, se eseguita in loculo stagno, e dieci anni, se eseguita in loculo aerato;
- estumulazione straordinaria: estumulazione eseguita prima della scadenza della concessione, ovvero prima dei venti anni se eseguita in loculo stagno e prima dei dieci anni, se eseguita in loculo areato;
- esumazione: disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato;
- esumazione ordinaria: esumazione eseguita scaduto il turno ordinario di inumazione fissato dal comune;
- esumazione straordinaria: esumazione eseguita prima dello scadere del turno ordinario di inumazione;
- feretro: insieme della bara e del cadavere ivi contenuto;
- fossa: buca, di adeguate dimensioni, scavata nel terreno ove inumare un feretro o un contenitore biodegradabile;
- gestore di cimitero o crematorio: soggetto che eroga il servizio cimiteriale o di cremazione, indipendentemente dalla forma di gestione;
- giardino delle rimembranze: area definita all'interno di un cimitero in cui disperdere le ceneri;
- impresa funebre o di onoranze o pompe funebri: soggetto esercente l'attività funebre;
- inumazione: sepoltura di feretro in terra;
- medico curante: medico che ha assistito il defunto nel decorso diagnostico-terapeutico preliminare al decesso;
- obitorio: luogo nel quale mantenere in osservazione e custodire una salma, in attesa di procedere ad indagini autoptiche o del riconoscimento, o salme di persone decedute in luoghi pubblici o in abitazioni antigieniche;
- operatore funebre o necroforo o addetto all'attività funebre: persona che effettua operazioni correlate all'attività funebre, come previste dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro;
- ossa: prodotto della scheletrizzazione di un cadavere;
- ossario comune: ossario destinato alla conservazione indistinta di ossa;
- revoca di concessione cimiteriale: atto unilaterale della pubblica amministrazione col quale si interrompe la concessione prima della naturale scadenza per motivi di pubblica utilità;
- riscontro diagnostico: accertamento delle cause di morte a fini esclusivamente sanitari ed epidemiologici;
- sala del commiato: luogo dove mantenere prima della sepoltura una salma e dove si svolgono i riti di commiato;
- salma: corpo inanimato di una persona fino all'accertamento della morte;
- sostanze biodegradanti: prodotti a base batterico enzimatica che favoriscono i processi di scheletrizzazione del cadavere, o la ripresa dei processi di scheletrizzazione, in esito di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- spazi per il commiato: luoghi all'interno o all'esterno del cimitero, anche attigui al crematorio, nei quali vengono deposti i feretri e si svolgono riti di commiato, nonché gli spazi pubblici idonei ai funerali civili;
- tanatoprassi: processi di tanatocosmesi e di limitato rallentamento nel tempo dei processi putrefattivi con lo scopo di migliorare la presentabilità del cadavere;
- tomba familiare: sepoltura a sistema di inumazione o tumulazione, con capienza di più posti, generalmente per feretri, con adeguato spazio anche per collocazione di cassette di resti ossei e di urne cinerarie;
- traslazione: operazione di trasferimento di feretro interna o esterna al cimitero da una sepoltura ad un'altra;
- trasporto di cadavere: trasferimento di un cadavere dal luogo di decesso o rinvenimento al cimitero, al luogo di onoranze, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento del cadavere nella bara, il prelievo del feretro e il suo trasferimento, la consegna al personale incaricato delle onoranze, delle operazioni cimiteriali o della cremazione;
- trasporto di salma: trasferimento di salma dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, al luogo di onoranze, all'obitorio, alle sale anatomiche, alla sala del commiato, alla propria abitazione, mediante l'utilizzo di mezzi idonei e del personale necessario. Nella nozione sono compresi il collocamento della salma nel cofano, il prelievo di quest'ultimo, il trasferimento e la consegna al personale incaricato della struttura di destinazione;
- tumulazione: sepoltura in loculo, nicchia, forno, tomba di famiglia, di feretro, cassetta di resti ossei o urna cineraria, contenitore di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi;
- urna cineraria: contenitore di ceneri.

ARTICOLO 2 COMPETENZE

1. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo, avvalendosi dell' Autorità Sanitaria Locale competente nel territorio per l'aspetto igienico-sanitario e, per quanto di competenza, dal Responsabile del Servizio Cimiteriale, ai sensi del successivo art. .72.
2. I servizi inerenti la Polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli artt. 31, 112, 113 , 113-bis e 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente Azienda Sanitaria Locale.

3. In caso di gestione in economia le funzioni e l'organizzazione degli Uffici comunali in materia di Polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.. 9 4. Per i servizi di Polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 31, 112, 114 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ARTICOLO 3 RESPONSABILITÀ

1.- Il comune cura che all'interno del cimitero siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nel cimitero da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

2.- Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal titolo IX del libro IV del codice civile, salvo che l'illecito non rilevi penalmente.

ARTICOLO 4 SERVIZI GRATUITI ED A PAGAMENTO

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal Regolamento.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) il servizio di osservazione delle salme;
- b) il servizio obbligatorio di trasporto di salma o di cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse da parte dei familiari;
- c) il servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico;
- d) l'inumazione in campo comune nei casi di cui all'art. 1, comma 7-bis, del D.L. 27 dicembre 2000, n. 392 convertito, con modificazioni, nella L. 28 febbraio 2001, n. 26;
- e) la cremazione nei casi di indigenza accertata del defunto;
- f) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- g) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- h) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 10;

3. Il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate sono a carico di chi le ha richieste o disposte.

4. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe .

5. Il Comune con proprio atto di indirizzo, o con separati atti ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), della D.Lgs. 267/2000, può individuare particolari servizi da erogare a tariffa agevolata purché venga quantificato l'onere per l'Amministrazione comunale.

ARTICOLO 5 ATTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO

1.- Presso gli uffici dei servizi di polizia mortuaria è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'articolo 52 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, e il registro di cui all'art.5 del Regolamento Regionale Lombardia n.06/2004 che vengono compilati cronologicamente e giornalmente dagli addetti e fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.

2.- Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico e consultabili nell'ufficio di polizia mortuaria comunale, nell'ufficio del gestore dei servizi cimiteriali e nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;

- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione o qualsiasi altro atto che interessi la medesima concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 e succ. modif.

CAPO II

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI, DEPOSITI DI OSSERVAZIONE ED OBITORI

Articolo 6

Depositi di osservazione ed obitori

1.- Il Comune di Bagnolo Cremasco provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei, distinti tra di loro, nell'ambito del Cimitero o presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi tutti i requisiti di legge.

CAPO III

FERETRI E TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 7

Deposizione della salma nel feretro

- 1. Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in casse aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 9.
- 2. Il cadavere deve essere collocato nella cassa rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola.
- 4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva -diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- 5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'Azienda Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Articolo 8

Verifica e chiusura feretri

- 1. La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'A.S.L., sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del Regolamento Regionale Lombardia n.06/2004. Lombardia n. 06/2004.
- 2. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

Articolo 9

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. Nel caso in cui sia il trasporto che la sepoltura che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati sono utilizzate soltanto casse di legno.

2. I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo.

3. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Regolamento di Polizia mortuaria):

a) per inumazione:

– la cassa deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

– le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3; la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro Comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensioni anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;

– le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;

– Il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice;

– il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri;

– le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;

– è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse;

– ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;

– sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;

– i feretri provenienti da altri Comuni o estumulati, ai sensi del successivo art. 75, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione:

– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

– le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della zona di contatto degli elementi da saldare;

– lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo;

– lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm.. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra;

– il fondo della cassa deve essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;

– il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza;

– nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza nelle pareti stesse congiunte tra loro

nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti e il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri. Il

fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre, si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km. è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, comma 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30, comma 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) cremazione:

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

– il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

4. I trasporti di cadaveri di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

5. Se un feretro già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del Cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione della cassa e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo della cassa o il suo rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660 se di zinco e non inferiore a 1,5 mm. se di piombo. Il Responsabile del Servizio Cimiteriale può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell' A.S.L. o suo delegato.

6. Se il feretro proviene da altro Comune deve essere verificata la rispondenza della cassa alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stata impiegata la doppia cassa ed il feretro è destinato a inumazione, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un' idonea apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

7. Nell' inumazione l'impiego nella cassa di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

8. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.

9. E' consentita l'applicazione alle casse metalliche di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

Articolo 10

Fornitura gratuita di casse

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa, per cadaveri di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Responsabile dei Servizi Sociali, sulla scorta delle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Articolo 11

Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica recante impresso, in modo indelebile, il cognome e il nome del cadavere contenuto e le date di nascita e di morte.

2. Per il cadavere di persona sconosciuta la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

3. Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel Cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

Articolo 12 Modalità del trasporto e percorso

- 1.- I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- 2.- Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa, luogo di culto comunque denominato od al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve, con la presenza dei vigili durante il corteo per motivi di sicurezza pubblica..
- 3.- Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del comune.
- 4.- Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei vigili del fuoco, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- 5.- Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il responsabile del servizio di polizia mortuaria prenderà accordi con la polizia municipale per gli opportuni provvedimenti in materia di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.

Articolo 13 Orario dei trasporti

- 1.- I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal sindaco. Con lo stesso provvedimento, il sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento, nonché i percorsi consentiti.
- 2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria stabilisce d'ufficio l'ora dei funerali, di norma, secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1, fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.

Articolo 14 Riti religiosi o civili

- 1.- I sacerdoti della chiesa cattolica, i ministri degli altri culti i cui rapporti con lo Stato siano regolati dalle intese di cui all'articolo 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
- 2.- Per l'effettuazione di riti diversi da quelli del comma precedente, trova applicazione il presente regolamento e le disposizioni generali relative allo svolgimento dei funerali.
- 3.- La salma può sostare in chiesa o luogo di culto comunque denominato o luogo di effettuazione dei riti richiesti, per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

Articolo 15

Trasporto per e da altri comuni per inumazione, per tumulazione o per cremazione

- 1.- Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal comune ove è avvenuto il decesso o, comunque, competente per la formazione dell'atto di morte ai sensi dell'articolo 72 decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- 2.- L'autorizzazione al trasporto deve essere corredata dall'autorizzazione all'inumazione o alla tumulazione rilasciata dall'ufficiale dello stato civile o, in alternativa, dall'autorizzazione alla cremazione. Nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione nella domanda dei dati anagrafici identificativi del defunto, nonché del cimitero di sepoltura.
- 3.- All'autorizzazione è successivamente allegata l'attestazione relativa alla verifica de feretro, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24 decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 4.- Le salme provenienti da altro comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano, ove presente. E' tuttavia ammessa, su domanda degli interessati, l'eventuale sosta in chiesa o altro luogo di culto comunque denominato od altro luogo per l'effettuazione di riti, limitata alla celebrazione del rito religioso o civile, con prosecuzione diretta per il cimitero od, eventualmente, per altro comune.

Articolo 16

Trasporto di ossa, ceneri e resti mortali

- 1.- Il trasporto sia nel territorio comunale che fuori di esso di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal comune.
- 2.- Se il trasporto è da o per Stato estero, provvede l'autorità competente di cui agli articoli 27, 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, quali applicabili a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 e dei provvedimenti regionali attuativi.
- 3.- Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.
- 4.- Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti, di norma, in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. E' ammesso l'impiego di contenitori in altro materiale, quando ciò sia previsto per particolari situazioni o trattamenti.
- 5.- Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, e riportante i dati identificativi del defunto.

TITOLO II

CAPO I CIMITERI

Articolo 17 Cimitero comunale

- 1.- Ai sensi dell'articolo 337 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e degli artt.3 e seguenti del Regolamento Regionale Lombardia n.06/2004 , il comune provvede al servizio del seppellimento presso il Cimitero comunale.

Articolo 18 Disposizioni generali – Vigilanza

- 1.- E' vietato il seppellimento dei cadaveri, in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 27 e 28 del Regolamento Regionale Lombardia n.06/2004 e dell'art.75 della L.R. 33/200

- 2.-L'ordine e la vigilanza del cimitero spettano al sindaco, che l'espleta mediante il personale comunale..
- 3.- Alla manutenzione del cimitero, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt.112,114 e 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e succ. modif., tenendo conto di quanto previsto dall'art. 33, comma 4, del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004 e dell' art. 75, comma 3, della L.R. n. 33/2009.
- 4.- Le operazioni cimiteriali di inumazione, tumulazione, esumazione, estumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale addetto al cimitero o alla ditte incaricate dal Comune.
- 5.- Competono esclusivamente al comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli articoli 52, 53 e 81 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285 e dell'art.5 del Regolamento Regionale Lombardia n.06/2004 o alle ditte all'uopo incaricate.
- 6.- Il Comune esercita l'ordine e la vigilanza in materia di Cimiteri, avvalendosi dell'Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) competente per territorio per gli aspetti igienico-sanitari.

Articolo 19

Ammissione nel cimitero

- 1.- Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione:
- a) le salme di persone decedute nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;
 - c) indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, le salme delle persone concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia;
 - d) i nati morti ed i prodotti del concepimento di cui all'art.7 del DPR n.295/1990;
 - e) i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate;
- Al di fuori dei casi sopra elencati il Responsabile del Servizio può eccezionalmente autorizzare la sepoltura di un cadavere su richiesta motivata di un parente del defunto.

CAPO II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Articolo 20

Disposizioni generali

- 1.- Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie decennali.
- 2.- Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza e dimensionamento, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, sono determinate in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.
- 3.-Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il Cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private (individuali, per famiglie e per collettività), ai sensi e nei limiti dell'art. 22 e seguenti del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.
- 4.- Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli articoli 76 e 91 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285, dal Regolamento Regionale Lombardia n.06/2004, dalla Legge Regionale n.33/2009 nonché dal successivo art. 21 del presente Regolamento.

Articolo 21

Piano regolatore cimiteriale

- 1.- Il Comune, a norma dell'art.6 del Regolamento Regionale n.06/2004, ha adottato un piano cimiteriale che ha recepito le necessità del servizio nell'arco di almeno vent'anni con delibera di consiglio comunale n.44 del

25.6.2010.

2.- Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'ASL e dell'ARPA ed è revisionato ogni 10 anni od ogniqualvolta si registrino variazioni rilevanti.

3.- Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione e campi di mineralizzazione;
- b) campi per la costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- d) loculi;
- e) cappelle gentilizie ;
- f) area per la dispersione delle ceneri(giardino delle rimembranze);
- g) cellette ossario;
- h) nicchie cinerarie
- i) ossario comune che funge anche da cinerario comune;
- l) locali per il personale di custodia

4.- La documentazione del Piano cimiteriale, dei progetti di costruzione del nuovo Cimitero ed/o ampliamento dell'esistente è quella elencata nell'allegato 1 al Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

CAPO III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Articolo 22 Inumazione

1.-Ogni cimitero deve avere campi comuni destinati alla sepoltura per inumazione, scelti tenendo conto della loro idoneità, in rapporto alla struttura geologica, mineralogica, proprietà meccaniche, fisiche e al livello della falda freatica.

2.-Tali campi saranno divisi in riquadri e l'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità.

3.- Le sepolture per inumazione avvengono nei campi di inumazione comune , per la durata di 10 anni dal giorno del seppellimento e sono assegnate gratuitamente ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata.

4.-Ogni cadavere destinato all'inumazione deve essere chiuso in cassa di legno ed essere sepolto in fosse separata dalle altre; soltanto la madre con il neonato, morti nell'atto del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa e sepolti in una stessa fossa.

Articolo 23 Cippo

1.- Ogni fossa nei campi di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo comma 2, da un cippo.

2.-A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copritomba di superficie complessiva non superiore a due terzi della superficie della fossa e/o di una lapide in pietra o marmo le cui dimensioni e caratteristiche strutturali saranno decise dall'Amministrazione Comunale nell'intento di uniformare tutte le lapidi dei campi comuni..

3.- Nel caso di cui al comma 2, l'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

4.- In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il comune, provvede con le modalità ed i poteri di cui all'art.23 del Regolamento regionale n.06/2004.

Articolo 24 Tumulazione

1.- Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette per resti mortali od ossa o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2.- Le sepolture private a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione secondo le modalità di cui al titolo III del presente regolamento.

3. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive dei loculi si applicano le norme di cui all'Allegato 2 al Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

4. Sono consentite le tumulazioni di cassette di resti ossei e di urne cinerarie in un loculo contenente già un feretro purché vi sia lo spazio necessario a norma dell'art. 16 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

Articolo 25

Deposito provvisorio

1.- A richiesta degli interessati il feretro può essere provvisoriamente deposto in un apposito loculo individuato dal Responsabile dell'Ufficio di Polizia Mortuaria.

2.- La concessione provvisoria è ammessa limitatamente ai seguenti casi:

- a) per coloro che richiedono l'uso di un'area di terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura, da costruirsi a cura del comune, con progetto esecutivo già approvato.

3 - Le salme tumulate in concessione provvisoria devono essere estumulate e collocate nella tumulazione definitiva entro 30 giorni dal venire meno delle condizioni del comma 2.

4.- E' consentita, alle medesime condizioni e modalità, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

CAPO IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Articolo 26

Esumazioni ordinarie

1.- Nel cimiteri, il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285 e cioè 10 anni.

2.- Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se, di norma, è preferibile abbiano luogo dal mese di settembre a quello di giugno (escludendo luglio e agosto).

3.- Fermo restando quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004, nel caso di non completa scheletrizzazione il resto mortale potrà:

- a) essere trasferito in altra fossa (campo di mineralizzazione) in contenitori di materiale biodegradabile;
- b) essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile.

4. Per i resti mortali da reinumare si applicano le procedure e le modalità indicate nella circolare del Ministero della Sanità 31.7.1998 n.10 che consente di aggiungere direttamente sui resti mortali/o nell'immediato intorno al contenitore, particolari sostanze biodegradanti, capaci di favorire i processi di scheletrizzazione interrotti o fortemente rallentati da mummificazione o saponificazione purché tali sostanze non siano tossiche o nocive né inquinanti il suolo o la falda idrica.

5. Il tempo di reinumazione è stabilito in:

- a) 5 anni nel caso non si ricorra a sostanze biodegradanti;
- b) 2 anni nel caso si faccia ricorso all'impiego di dette sostanze biodegradanti.

6.- Il personale che esegue l'esumazione stabilisce se un cadavere sia o meno mineralizzato.

Articolo 27

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1.- Compete al responsabile del servizio autorizzare le operazioni cimiteriali da effettuare nel territorio del comune e registrarle avvalendosi anche di sistemi informatici.

2.- Annualmente, il responsabile del servizio curerà la stesura di elenchi con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.

3.- L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo può essere oggetto di comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

Articolo 28

Esumazione straordinaria

1.- L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'autorità giudiziaria oppure, a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del responsabile del servizio, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione.

2.- Salvo che per le esumazioni straordinarie disposte dall'autorità giudiziaria, le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'articolo 84 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n. 285.

3.- Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento al seppellimento se la malattia causa di morte sia compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della sanità.

4. Salvo i casi ordinati dall'Autorità Giudiziaria, non possono essere eseguite esumazioni o estumulazioni quando si tratta di cadavere portatore di radioattività, a meno che l'A.S.L. dichiari che non sussiste alcun pregiudizio per la pubblica salute.

5. Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza di personale incaricato dal Comune o del gestore del Cimitero, che opera secondo modalità definite dal Comune. La presenza dell'A.S.L. può essere richiesta dal Comune qualora sia necessaria l'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria.

Articolo 29

Estumulazioni

1.- Le estumulazioni di feretri si suddividono in ordinarie e straordinarie..

2.- Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore a 40 anni.

3.- Le estumulazioni straordinarie sono di tre tipi:

- a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore a 40 anni;
- su ordine dell'autorità giudiziaria.
- per esigenze dell'autorità comunale per la sistemazione del cimitero.

4.- Entro il mese di settembre di ogni anno il responsabile del servizio cura la stesura dello scadenziario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.

5.- I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

6. I resti mortali individuati, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali o non è stato provveduto al versamento della tariffa questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254.

Il feretro potrà essere avviato, previo assenso degli aventi diritto, a cremazione in contenitori di materiale facilmente combustibile..

8. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Responsabile del Servizio con proprio provvedimento.

9. Alle estumulazioni vengono comunque applicate le procedure e le modalità indicate dall'art. 3 del D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254.

10. Le estumulazioni possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno anche se di norma sono preferibili dal mese di ottobre a quello di aprile, escludendo luglio e agosto.

11. Per quanto stabilito dal presente articolo è dovuto il corrispettivo secondo il tariffario approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 30

Esumazioni ed estumulazioni a pagamento

- 1.- Le esumazioni e le estumulazioni sono eseguite a pagamento.
- 2.- Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tumulazione privata, la relativa raccolta e traslazione è subordinata al previo pagamento della somma indicata in tariffa.

Articolo 31

Oggetti da recuperare

- 1.- Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presuma possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al responsabile del servizio al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.
- 2.- Gli oggetti richiesti o comunque rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'ufficio di polizia mortuaria.
- 3.- Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al responsabile del servizio di polizia mortuaria che provvede a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di dodici mesi.
- 4.- Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal comune e il ricavato è destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Articolo 32

Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture in campo comune e sulle sepolture in concessione, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri, documentalmente, di averne titolo entro 30 (trenta) giorni antecedenti l'esumazione o la scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale del Cimitero o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica. Le tombe possono essere nuovamente concesse.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto, il Sindaco può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura.
5. Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO V

CREMAZIONE

Articolo 33

Crematorio

Il Comune, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino o di quello eventualmente convenzionato.

Articolo 34

Modalità per il rilascio dell'autorizzazione alla cremazione

1. L'autorizzazione alla cremazione di cui all'art. 3, comma 1, lett. b) della Legge 30 marzo 2001, n. 130, è rilasciata dall'Ufficiale di Stato Civile a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate, ed in particolare dietro la presentazione dei seguenti documenti:

- a) estratto legale di disposizione testamentaria dalla quale risulti la chiara volontà del defunto di essere cremato. Per coloro che al momento del decesso risultano essere iscritti ad associazioni riconosciute, che abbiano tra i propri fini quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, è sufficiente la presentazione di una dichiarazione, in carta libera, scritta e datata, sottoscritta dall'associato di proprio pugno o, se questi non è in grado di scrivere, confermata da due testimoni, dalla quale chiaramente risulti la volontà di essere cremato. Tale dichiarazione deve essere convalidata dal Presidente dell'associazione;
- b) in mancanza di disposizione testamentaria, occorre un atto scritto, dal quale risulti la volontà espressa di cremare il cadavere da parte del coniuge e dei parenti più prossimi, individuati secondo l' art. 74 e seguenti del Codice Civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi, manifestata mediante processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso o di residenza del defunto o del dichiarante. Nel caso in cui la volontà sia stata manifestata all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di decesso, questi inoltra immediatamente il relativo processo verbale all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ultima residenza del defunto. Per i minori e per le persone interdette la volontà è manifestata dai legali rappresentanti;
- c) copia del certificato necroscopico, su modello regionale, da cui risulti escluso il sospetto di reato nella causa di morte;
- d) in caso di morte improvvisa e sospetta occorre la presentazione del nulla osta dell'Autorità Giudiziaria recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato;
- e) eventuale documentazione relativa alla espressa volontà del defunto in ordine alla dispersione delle ceneri o all'affidamento dell'urna cineraria.

Articolo 35

Urne cinerarie, affidamento e dispersione delle ceneri

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.

2. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel Cimitero in apposita nicchia, ossario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o per la dispersione delle ceneri all'interno del Cimitero nell'area denominata "Giardino delle Rimembranze".

3. L'affidamento dell'urna cineraria ad un familiare è possibile alle seguenti condizioni:
presentazione di una dichiarazione del familiare (ai sensi di quanto previsto dal comma 1, lettera e), dell'art. 3 della L. n. 130/2001) individuato in vita dal defunto per l'affidamento delle proprie ceneri, alla quale sia allegata l'espressa volontà del defunto stesso o copia conforme, ritenendo che tale volontà possa essere espressa sia nella forma testamentaria che in altra forma olografa, o volontà manifestata dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del Codice Civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi.

4. Nella dichiarazione, conforme a modello regionale, dovranno essere indicati:

- generalità e residenza del richiedente e della persona cui verrà consegnata l'urna sigillata e che sottoscriverà il relativo verbale di consegna;
- il luogo di conservazione;
- la conoscenza delle norme circa i reati possibili sulla dispersione non autorizzata delle ceneri e delle altre norme del Codice Penale in materia e sulle garanzie atte a evitare la profanazione dell'urna.

5. La conoscenza della possibilità di trasferimento dell'urna in Cimitero, nel caso il familiare non intendesse più conservarla.

6. L'Amministrazione comunale potrà effettuare, ove lo ritenesse opportuno, periodici controlli sull'effettiva collocazione delle ceneri nel luogo dichiarato dal familiare al quale è stata affidata l'urna cineraria.

7. Quale luogo di conservazione, definito “colombario” dall’art. 343 del T.U.L.S. n. 1265/1934, è da intendersi quale luogo confinato dove l’urna sia racchiudibile, a vista o meno, destinato unicamente a questo scopo.

8. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell’Autorità sanitaria.

9. Qualora il defunto abbia disposto per la dispersione delle ceneri, questa avviene con le modalità ed ad opera dei soggetti di cui all’art. 3, lett. c) e lett. d), della Legge 30 marzo 2001, n. 130.

10. La dispersione in area cimiteriale avviene mediante interrimento in un’area appositamente individuata e denominata “Giardino delle Rimembranze”.

11. La consegna dell’urna cineraria agli effetti dell’articolo 343 del Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, deve risultare da apposito verbale redatto in tre esemplari, dei quali uno deve essere conservato dal Responsabile del Servizio cimiteriale, uno da chi prende in consegna l’urna e il terzo deve essere trasmesso all’Ufficio di Stato Civile.

12. Il secondo esemplare del verbale deve essere consegnato all’incaricato del Servizio di custodia del Cimitero in cui vengono custodite le ceneri.

Articolo 36 **Dispersione delle ceneri**

1.- La dispersione delle ceneri, nel rispetto della volontà del defunto, è ammessa all’interno dei cimiteri nelle aree a ciò destinate dal piano regolatore cimiteriale, se adottato; altrimenti nelle aree cimiteriali individuate con ordinanza del sindaco.

2.- Al di fuori dei cimiteri la dispersione delle ceneri può avvenire all’aperto in natura od in aree private, in quest’ultimo caso con il consenso scritto del proprietario dell’area, fermo restando, in ogni caso, che non può avvenire nei centri abitati, quali individuati dall’articolo 3, comma 1, numero 8) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

3.- La richiesta di autorizzazione alla dispersione deve contenere l’indicazione:

- a) del soggetto richiedente, avente la potestà secondo quanto stabilito dalla legge;
- b) del soggetto che provvede alla dispersione delle ceneri;
- c) del luogo, tra quelli consentiti dalla vigente legislazione, ove le ceneri verranno disperse.

4.- Ove il defunto abbia espresso in vita la volontà della dispersione delle proprie ceneri senza indicarne il luogo, quest’ultimo è scelto, tra i consentiti, dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo, individuato secondo gli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile o, nel caso di concorso di più parenti dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In assenza di qualunque indicazione, decorsi 90 giorni dalla cremazione, le ceneri vengono disperse in cinerario comune o nel giardino delle rimembranze.

5.- La dispersione può essere autorizzata anche per ceneri già tumulate, nel rispetto di quanto previsto ai commi precedenti.

6.- La dispersione delle ceneri ai sensi dei commi precedenti è effettuata dal coniuge, da altro familiare, dall’esecutore testamentario individuati in conformità alla volontà espressa dal defunto ed in mancanza da accordo tra di loro oppure, in difetto, da personale autorizzato dal comune. Per le ceneri di persone in vita iscritte ad associazione riconosciuta avente tra i propri fini statutari quello della cremazione dei cadaveri, la dispersione può essere eseguita dal legale rappresentante di tale associazione o da suo incaricato.

CAPO VI **POLIZIA DEI CIMITERI**

Articolo 37 **Orario**

1.- Il cimitero è aperto al pubblico secondo l’orario fissato, per stagioni, dal sindaco.

2.- L’entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell’orario.

3.- La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del responsabile del servizio di polizia mortuaria, da rilasciarsi per comprovati motivi.

4.- Qualora la chiusura dei cancelli sia temporizzata, gli stessi dovranno essere dotati di un comando manuale all’interno del Cimitero e in posizione accessibile, per permettere l’uscita ai visitatori ritardatari.

5.- L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di segnale acustico, 15 minuti prima della scadenza dell'orario, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

Articolo 38 **Disciplina dell'ingresso**

- 1.- Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
 - 2.- E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali, salve le persone cieche;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode al momento dell'ingresso;
 - c) alle persone in stato di ubriachezza o di alterazione dall'assunzione di sostanze, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 3. I fioristi che intendono entrare nel Cimitero con propri mezzi per il trasporto di piante, fiori e attrezzi devono munirsi d'autorizzazione rilasciata dal Responsabile del Servizio.
 4. Le imprese che debbano accedere al Cimitero con propri automezzi per lo svolgimento di lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualsiasi tipo di sepoltura devono munirsi di copia dell'autorizzazione ad effettuare i lavori rilasciato dal Responsabile del Servizio dell'Ufficio Tecnico;
 5. I lavori di scavo dovranno essere eseguiti con escavatore gommato e con autocarro del peso complessivo a pieno carico non superiore alle t. 3,5.
 6. I mezzi di servizio e i mezzi privati che devono trasportare all'interno del Cimitero materiali da costruzione, devono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.
 7. Gli eventuali danni derivati dall'esecuzione dei lavori da parte di privati dovranno essere immediatamente segnalati e ripristinati a cura del titolare dell'autorizzazione, che ha depositato preventivamente al rilascio del permesso polizza assicurativa o cauzione provvisori.
- L'Amministrazione comunale non si ritiene responsabile di furti (arredi, fiori, ecc.) e/o danni arrecati all'interno del Cimitero sulle aree in concessione.

Articolo 39 **Divieti speciali**

- 1.- Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
 - i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del responsabile dei servizi di polizia mortuaria o del gestore del cimitero, ove distinto dal comune. Per cortei ed operazioni cimiteriali, occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
 - l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
 - m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
 - n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal responsabile dei servizi di polizia mortuaria;
 - o) qualsiasi attività commerciale,
 - p) attività di questua

2.- I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.

3.- Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

Articolo 40 **Riti funebri**

1.- Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.

2.- Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al responsabile dei servizi di polizia mortuaria.

CAPO VII **COSTRUZIONE ORNAMENTAZIONE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE** **IN CONCESSIONE**

Articolo 41 **Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe**

1.-Sulle tombe nei campi comuni e sui posti distinti possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli secondo le forme e le misure il colore e i materiali autorizzati dall'ufficio tecnico comunale.

2.- Le epigrafi devono essere redatte in lingua italiana, ai sensi della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 maggio 2001, n. 345; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.

Articolo 42 **Ornamentazioni di loculi ed ossari e nicchie cinerarie**

1.Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie della parte di nuova costruzione sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.

2. A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di 3 (tre) mesi dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche. E' consentita l'asportazione della lapide di marmo esclusivamente da parte della ditta incaricata di effettuare le incisioni o l'applicazione delle iscrizioni epigrafiche, previa compilazione dell'apposito modulo di carico e scarico ritirabile presso l'Ufficio Tecnico comunale. La ditta incaricata è tenuta, altresì, a comunicare al medesimo Ufficio la data in cui verrà riposizionata la lapide di chiusura del loculo, dell'ossario o della nicchia cineraria.

3. Sulle lapidi di chiusura di loculi, ossari e nicchie cinerarie sono ammessi:

- lampade votive che dovranno essere collocate esclusivamente nell'angolo inferiore sinistro della lapide;
- portafiori e/o elementi di decoro floreale che dovranno essere collocati esclusivamente nell'angolo inferiore destro della lapide.

Le lampade votive ed i portafiori dovranno essere in bronzo, rame o marmo, (esclusi ferro, ghisa o altri metalli, fatto salvo il ferro battuto di particolare pregio) e non dovranno sporgere più di cm. 13 dal piano della lapide, né essere infissi sulle fascette di rivestimento, né potranno oltrepassare i limiti della lapide stessa.

4. E', altresì, consentita l'apposizione sulle lapidi della fotografia.

5. Tutte le altre lapidi di chiusura di loculi e ossari nella parte vecchia del cimitero non sono fornite dal Comune e sono a totale carico del richiedente la concessione.

Articolo 43

Costruzione e ornamentazione delle tombe in muratura

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di adeguata importanza e decoro artistico.
2. I monumenti posti sulle tombe in muratura dovranno essere costruiti in modo da permettere la tumulazione e/o l'estumulazione dei feretri senza manomettere o danneggiare la pavimentazione dei vialetti e le tombe circostanti.
3. La costruzione delle camere in muratura e la posa in opera del monumento devono essere preventivamente autorizzate con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori.
4. Il concessionario dell'area per la costruzione delle camere in muratura presenta all'Ufficio Tecnico Comunale idoneo titolo abilitativo, da presentarsi, entro il termine di sei mesi dalla stipulazione del contratto di concessione.
5. La richiesta dell'idoneo titolo abilitativo deve essere firmata dal progettista, dal concessionario e dall'imprenditore al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori. La richiesta deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in 2 (due) copie (pianta, prospetto e fianco) con i particolari delle decorazioni e degli accessori e l'indicazione dei materiali per la costruzione.
6. L'autorizzazione di cui al comma 3 è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione o di ristrutturazione delle tombe. .
7. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente presentare comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
8. La costruzione dei monumenti possono avere elementi verticali che non dovranno superare l'altezza complessiva di ml. 1,50 dalla quota del marciapiede. Inoltre, dovranno essere contenuti nei limiti dell'area concessa, non dovranno essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero e non potranno avere comunicazione con l'esterno del Cimitero. Prima della posa del monumento dovranno essere concordati con l'Ufficio Tecnico gli allineamenti e le quote da rispettare.

Articolo 44

Costruzione di cappelle gentilizie

1. I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle gentilizie devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse.
2. Per la costruzione di cappelle gentilizie dovrà essere presentato idoneo titolo abilitativo da sottoporre all'Ufficio Tecnico comunale, che potrà stabilire particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori e dovrà essere presentato entro il termine di mesi sei dalla stipulazione del contratto.
3. La richiesta dell'idoneo titolo abilitativo deve essere firmata dal progettista, dal concessionario e dall'imprenditore, al quale il concessionario ha appaltato l'esecuzione dei lavori. La richiesta deve essere corredata dal progetto della cappella gentilizia in 2 (due) copie (pianta, prospetto e fianco) con i particolari delle decorazioni e degli accessori e l'indicazione dei materiali per la costruzione.
I disegni dovranno essere, inoltre, corredata dello schema di allontanamento delle acque meteoriche e loro recapito finale.
4. Il provvedimento edilizio di cui al comma 2 è necessario anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione delle cappelle gentilizie.
5. Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente presentare comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico.
10. La costruzione delle opere deve essere contenuta, in ogni caso, nei limiti dell'area concessa, non deve arrecare pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del Cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del Cimitero.

11. Per quanto riguarda le caratteristiche, le dimensioni ed i materiali delle cappelle gentilizie varranno le Norme Tecniche allegate al Piano Regolatore cimiteriale.

Articolo 45 **Obbligo di manutenzione**

1. La manutenzione delle sepolture in concessione spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate.
2. Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione.
3. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
4. Per le piccole riparazioni d'ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla è sufficiente presentare comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale.
5. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il concessionario è diffidato con provvedimento del Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale ad eseguire, entro congruo termine, le opere specificamente richieste.
6. In caso d'inottemperanza da parte del concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall'art. 58 del presente Regolamento.

Articolo 46 **Fiori e piante ornamentali**

- 1.- Gli ornamenti di fiori freschi dovranno essere tolti non appena avvizziscono, a cura di chi li ha impiantati o depositi.
- 2.- Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile del servizio di polizia mortuaria li fa togliere o sradicare e provvede per la loro distruzione.
- 3.- Il relativo onere è integralmente a carico di chi li ha impiantati o depositi e, nelle sepolture private, il concessionario è solidalmente responsabile. In difetto di pacifico assolvimento, il comune può procedere alla riscossione coattiva.
- 4.- Nel cimitero ha luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

Articolo 47 **Materiali ornamentali**

- 1.- Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- 2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria provvederà al ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc..., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.
- 3.- I provvedimenti di cui al presente articolo vengono adottati d'ufficio, previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un periodo di 30 giorni, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I

TIPOLOGIE, MANUTENZIONE E CRITERI DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE

Articolo 48 Sepolture private

1.- Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all' articolo 22, l'uso di aree e di manufatti anche costruiti dal comune.

2.- Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione, a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale, per famiglie e collettività e cappelle gentilizie. Inoltre, le aree possono essere concesse in uso per la realizzazione, a cura e spese di privati od Enti, di sepolture a sistema di inumazione.

3. Le concessione in uso di manufatti riguardano:

- a) sepolture (loculi, nicchie cinerarie, ossari, tombe in muratura);
- b) cappelle gentilizie e tombe di famiglia.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone di cui all'apposito tariffario.

La riscossione del canone avviene all'atto dell'assegnazione della sepoltura o dell'area .

5. Alle sepolture in concessione, contemplate nel presente articolo, si applicano, a seconda che esse siano a sistema di tumulazione o a sistema di inumazione, le disposizioni generali stabilite dal Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004, rispettivamente, per le tumulazioni ed estumulazioni o per le inumazioni ed esumazioni.

6. Le assegnazioni di spazi cimiteriali sono regolamentate da concessioni-contratto redatte nella forma della scrittura privata.

Articolo 49 Durata delle concessioni

1.- Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'articolo 25 del Regolamento Regionale Lombardia n.06/2004..

2.- La durata è fissata:

- a) in 99 anni per le aree d manufatti destinati alle sepolture per famiglie e collettività;
- b) in 30 anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie;
- c) in 40 anni per i loculi o comunque per le sepolture private

3.- E' consentito il prolungamento della concessione per un numero minimo di anni pari a quelli occorrenti, unitamente ai residui, a raggiungere i 40 anni di tumulazione.

Per il prolungamento di concessione è dovuto un canone stabilito in tariffa..

4.- Nell'atto di concessione viene indicata la decorrenza della stessa che coincide con la data di emissione del documento contabile dal comune, nonché, in ogni caso, la data di scadenza.

Articolo 50 Modalità di concessione

1.- A norma dell'art.25, comma 2 del Regolamento regionale n.06/2004 le concessioni in uso di sepolture in loculi sono assegnate solo in presenza di un feretro o di un'urna da tumularvi.

L'assegnazione dei loculi nella parte nuova del cimitero è effettuata inderogabilmente dall'Ufficio di Polizia Mortuaria per ordine progressivo delle sepolture, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione, secondo le seguenti modalità:

- Loculi frontali: dal basso verso l'alto per la 1'fila e dall'alto verso il basso per la seguente e così fino all'esaurimento della serie o lotto;
- Loculi laterali: dal basso verso l'alto. Per consentire l'affiancamento dei coniugi è possibile, in caso di

non disponibilità di n.2 loculi adiacenti in serie o lotti, aprire una nuova serie o lotto.

- Ossari/nicchie cinerarie dal basso verso l'alto.

Prima di effettuare l'assegnazione di loculi facenti parte di una nuova serie o lotto, è indispensabile che sia stata completata la serie o lotto precedente.

Qualora ci fossero dei loculi liberi nella parte vecchia del cimitero, il Responsabile del servizio di Polizia Mortuaria può decidere di far scegliere alla famiglia del defunto la posizione che preferisce.

2.- La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.

3.- La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente avente le seguenti caratteristiche:

- età superiore ai 70 anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado,

- età superiore ai 70 anni e sia coniuge superstite o convivente del defunto, come da certificazione anagrafica per un periodo minimo di tre anni, o altro parente di secondo grado premorto.

4.- La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, nei vari tipi di cui all'art.49 è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.

5.- I loculi possono essere concessi anche per il trasferimento di una salma, deceduta da non più di 15 anni, già precedentemente tumulata in altro loculo per consentire l'avvicinamento al coniuge, al convivente o a parenti entro il secondo grado, come stabilito dal comma 3 del presente articolo, nel limite della disponibilità di loculi. Il loculo precedente ritornerà nella disponibilità del Comune senza restituzione degli oneri precedentemente versati e si provvederà all'emissione di una nuova concessione per quaranta anni.

Articolo 51

Uso delle sepolture private

1.- Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e alle persone appartenenti alla sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'ente concessionario (confraternita, corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

2.- Ai fini dell'applicazione sia del comma 2 dell'articolo 24 del decreto del Regolamento Regionale n.06/2004, la famiglia del concessionario è da intendersi composta dal concessionario dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta, in qualunque grado, dal coniuge, dai generi e dalle nuore e dai conviventi del concessionario o dei suoi eredi.

3.- Per il coniuge, gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro, all'atto dell'ottenimento della concessione.

4.- Per i collaterali e gli affini, la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita istanza ai sensi dell'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445, da presentare al servizio di polizia mortuaria che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, rilascia il nulla osta..

5.- I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al comma 4.

6- Rimangono tassativamente escluse dal diritto di sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sovraesposti.

7- Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.

Articolo 52

Manutenzione

1.- La manutenzione delle sepolture private spetta in ogni caso ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate o comunque presenti all'interno della concessione, indipendentemente dal soggetto che abbia provveduto alla loro costruzione.

2.- La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il comune od il gestore del cimitero ritenesse prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.

Articolo 53

Costruzione delle opere – Termini

- 1.- Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui agli articoli 43 e 44, impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto secondo le modalità ivi previste ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.
- 2.- Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.
- 3.- Per motivi da valutare dal Responsabile dell'Ufficio tecnico, può essere concessa, su giustificata e documentata richiesta degli interessati, una proroga di sei mesi.

CAPO II

RINUNCE, REVOCA, ESTINZIONE, DECADENZA CESSAZIONE

Articolo 54

Cause di cessazione della concessione

1. Le concessioni cessano per:
 - rinuncia;
 - revoca;
 - estinzione (scadenza, soppressione cimitero, scadenza famiglia dopo 20 (venti anni);
 - decadenza.

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e gli accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente Regolamento, sono acquisti al patrimonio del Comune.

Articolo 55

Rinuncia

1. La concessione in uso a sepoltura a tumulazione può essere in ogni tempo rinunciata.
2. Il Comune ha la facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura familiare o individuale non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede.
3. La domanda di esumazione od estumulazione di salma, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro Cimitero, in campo comune o in altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa, comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata.
4. La rinuncia parziale o condizionata o a termine non ha alcun effetto.
5. La rinuncia alla concessione può essere effettuata dal concessionario o, comunque, da chi può disporre del feretro.
6. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Articolo 56

Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del Cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico, a seguito di eventi eccezionali o calamità o per motivi di tutela di opere di interesse storico-artistico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile del Servizio, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso Cimitero

in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.

3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, ove noto, o in difetto mediante pubblicazione all'Albo comunale, per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione dei resti mortali. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Articolo 57 **Estinzione**

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione, ai sensi del precedente art.59 ovvero con la soppressione del Cimitero o salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 26 del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

2. Le sepolture in oggetto delle concessioni estinte rientrano nella piena e libera disponibilità del Comune; quanto posto sulle sepolture e, comunque, tutto quanto posto ad ornamento di esso cade in proprietà del Comune, salvo le fotografie che possono essere reclamate dagli interessati entro 12 (dodici) mesi dalla esumazione od estumulazione dei feretri, dei resti o delle ceneri.

3. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.

4. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei feretri, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune.

Articolo 58 **Decadenza**

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:

a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da feretro, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 180 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;

b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;

c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura, previsto art. 66;

d) quando, per inosservanza della prescrizione di cui all'art. 54 non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;

e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti;

f) quando vi sia inadempimento ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione;

2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.

3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'Albo comunale e a quello del Cimitero per la durata di 30 (trenta) giorni consecutivi.

4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Responsabile del Servizio in base ad accertamento dei relativi presupposti.

5. Pronunciata la decadenza della concessione, il Responsabile del Servizio di Polizia mortuaria disporrà, se del caso, la traslazione delle spoglie, dei resti e delle ceneri, rispettivamente, in campo comune, ossario comune, cinerario comune.

6. Dopodiché, il Responsabile del Servizio disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose.

Articolo 59 **Decadenza per estinzione della famiglia**

Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possano succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi 20 (venti) anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla perpetua manutenzione del tumulo.

TITOLO IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

CAPO I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Articolo 60 Imprese esecutrici di lavori nel cimitero

1.-I lavori diversi da quelli di competenza esclusiva del Comune possono essere affidati dai privati ad imprese di loro scelta, che li potranno effettuare solo dopo aver ottenuto la preventiva autorizzazione dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Articolo 61 Disciplina dei lavori

1.-L' imprese che a qualsiasi titolo svolgono lavori nell'ambito del cimitero comunale sono tenute al rispetto del presente Regolamento.

2- I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono rispettare le previsioni del piano regolatore cimiteriale ed essere approvati dal comune.

3.- Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere accolte nel sepolcro.

4.- Per le piccole riparazioni di ordinaria manutenzione e per quelle che non alterino l'opera in alcuna parte e tendano solo a conservarla ed a restaurarla, è sufficiente l'autorizzazione del responsabile del servizio di polizia mortuaria.

5- I mezzi d'opera utilizzati per il trasporto di persone e materiali non potranno rimanere nel cimitero che per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico.

6 – Le imprese incaricate dai privati di effettuare lavori nell'ambito dei cimiteri comunali devono osservare l'orario di apertura e chiusura del cimitero. E' inoltre vietato eseguire lavori:

- a) Nei giorni festivi e prefestivi, salva deroga concessa dall'Ufficio Servizi Cimiteriali a fronte di particolari esigenze tecniche,
- b) Nei tre giorni precedenti la ricorrenza dei defunti e fino alla domenica successiva.

7 – Previa autorizzazione da parte dell'Ufficio tecnico, i privati potranno dipingere o far tintecciare le pareti interne ed interne delle cappelle di famiglia site nei cimiteri comunali con i colori i cui campioni sono depositati presso l'Ufficio stesso.

Articolo 62 Vigilanza

1-Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti per legge.

2-L'Ufficio tecnico comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere.

Articolo 63 Obblighi e divieti per il personale del cimitero

1.- Il personale del cimitero è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso.

2.- Altresì il personale del cimitero è tenuto:

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.

3.- Al personale suddetto è vietato:

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
- c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
- e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

4.- Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare.

5.- Il personale del cimitero è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II - IMPRESE POMPE FUNEBRI

Articolo 64 Funzioni – Licenza

1.-Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e gli accessori relativi
- occuparsi della salma,
- effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

2.-L'attività funebre è svolta da ditte individuali, società o altre persone giuridiche in possesso della necessaria autorizzazione del Comune ove ha sede commerciale la ditta individuale, la società, o altra persona giuridica, rilasciata sulla base del possesso dei requisiti stabiliti con l'art. 31 e seguenti del Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004.

3. Il Comune ove hanno sede commerciale i soggetti di cui al comma precedente, rilascia l'autorizzazione all'esercizio dell'attività funebre. L'autorizzazione, rilasciata dal Servizio di Polizia Mortuaria, è comprensiva delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia di commercio e agenzia d'affari e abilita, altresì, allo svolgimento del trasporto funebre. Qualora le attività siano svolte in forma disgiunta tra loro, permangono gli obblighi autorizzativi vigenti in materia di commercio, agenzia d'affari e trasporto nonché il possesso dei requisiti, compresi quelli formativi, relativi a ciascuna attività.

Articolo 65 Divieti

1. E' vietato lo svolgimento dell'attività funebre negli obitori o all'interno di strutture sanitarie di ricovero e cura o di strutture socio-sanitarie e socio-assistenziali.

2. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 66 Mappa o registro

1.- Presso il servizio di polizia mortuaria è tenuto un registro delle sepolture, per l'aggiornamento continuo delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.

2.- La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative al cimitero del comune.

3.- Ad ogni posizione in mappa, corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

Articolo 67 Annotazioni in mappa

1.- Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo comune o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.

2.- La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a) generalità del defunto o dei defunti;
- b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
- [c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- e) gli estremi del titolo costitutivo;
- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione;
- h) tutte le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

Articolo 68 Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

1. Per ogni feretro ricevuto, il personale addetto ritira e conserva presso di sé l'autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990; inoltre, iscrive giornalmente su apposito registro vidimato dal Sindaco:

- a) le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, cognome, età, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 6 del D.P.R. n. 285/1990, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, e il numero d'ordine della bolletta di seppellimento.
- b) le generalità, come sopra, delle persone i cui feretri vengono tumulati, con l'indicazione del sito dove sono stati depositi;
- c) le generalità, come sopra, delle persone i cui feretri vengono cremati, con l'indicazione del luogo di deposito delle ceneri nel Cimitero o del luogo in cui sono state trasportate, se fuori dal Cimitero, secondo quanto risulta dall'autorizzazione del Responsabile del Servizio;
- d) qualsiasi variazione avvenuta in seguito ad esumazione, estumulazione, cremazione, trasporto di feretri o di ceneri.

2. Il registro deve essere presentato ad ogni richiesta degli organi di controllo.

3. Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
4. In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

Articolo 69 **Scadenziario delle concessioni**

- 1.- Viene istituito lo scadenziario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- 2.- Il responsabile del servizio di polizia mortuaria predispone, entro il mese di settembre di ogni anno, l'elenco delle concessioni in scadenza.

CAPO II **NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI**

Articolo 70 **Efficacia delle disposizioni del regolamento**

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore.
2. Il regolamento comunale di polizia mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Articolo 71 **Cautele**

1. Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombe, edicole, monumenti, ecc. s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
2. In caso di contestazione l'Amministrazione resterà estranea all'azione che ne consegue.
3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Articolo 72 **Responsabile del servizio di polizia mortuaria**

- 1.- Ai sensi dell'articolo 107, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, spetta al responsabile del servizio di polizia mortuaria, l'emanazione degli atti previsti dal presente regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della giunta comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del regolamento stesso. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, spettano al Responsabile del servizio di polizia mortuaria su conforme deliberazione della Giunta Comunale, salvo non si tratti di atti o provvedimenti di competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art.42 del D.Lgs. n.267/2000. Concorrono con i Responsabili del servizio di polizia mortuaria all'esercizio delle varie attribuzioni in materia cimiteriale, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico, per la parte tecnica (opere edilizie per nuove costruzioni, completamenti e ampliamenti, manutenzione, ecc.) e l'Ufficiale dello Stato Civile per le funzioni attribuite dalla legge e dal presente Regolamento.

Articolo 73

Concessioni pregresse

1.-Per le concessioni di loculi o comunque sepolture private, assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento sarà possibile da parte del concessionario e/o eredi richiedere il prolungamento della concessione per ulteriori cinque anni.

Per il prolungamento della concessione è dovuto il canone stabilito in tariffa.

Articolo 74

Sepulture non risultanti da atto regolare di concessione

1. Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato atto di concessione prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture devono provare con effettiva documentazione i diritti che vantano sulla sepoltura.

Articolo 75

Tariffe

1. Le tariffe vengono approvate e variate con deliberazione della Giunta Comunale.

Articolo 76

Sanzioni

1. Per le violazioni al presente Regolamento si applicano, in quanto compatibili, le sanzioni previste dall'art. 77 della Legge Regionale n. 33/2009.

Articolo 77

Norma finale e di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento si fa rinvio alle norme statali in vigore ed in particolare al Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (Supp. ord. alla G.U. 12 ottobre 1990, n. 230), alla Legge 30 marzo 2001, n. 130 (G.U. 19 aprile 2001, n. 91) alla Circolare del Ministero della Sanità 24 giugno 1993, n. 24 (G.U. 8 luglio 1993, n. 158), al D.P.R. 11 luglio 2003, n. 254, al Regolamento Regionale Lombardia n. 06/2004, alla Legge Regionale Lombardia n. 33/2009.